

RICORSO N.7866

UDIENZA DEL 31/1/2022

SENTENZA N. 24 /22

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE DEI RICORSI  
CONTRO I PROVVEDIMENTI  
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Vittorio Ragonesi      | - Presidente-relatore |
| 2. Dr. Massimo Scuffi         | - Componente          |
| 3. Prof. Avv. Alberto Gambino | - Componente          |

Sentito il relatore;

sentita la ricorrente;

letti gli atti;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

**VALERIA ROSA**

Contro

**DGTPI - Ufficio italiano brevetti e marchi**

La Commissione, rilevato:

che la dott.ssa Valeria Rosa ha proposto in data 15.5.20 ricorso avverso il provvedimento dell'UIBM di rifiuto della domanda di brevetto per invenzione industriale 102019000007827 emesso in data 18.3.20 per genericità del trovato dovuta alla mancanza di sufficiente descrizione;

che la ricorrente sostiene che la decisione dell'UIBM non è condivisibile in quanto l'invenzione in questione ( nuovo documento d'identità funzionante con impronte digitali e microchip) presenta i requisiti di brevettabilità sia sostanziali che formali previsti dalla normativa vigente in materia;

che l'Ufficio ha depositato memoria con cui conferma la propria decisione.

Considerato:

che il ricorso non contiene alcuna argomentazione specifica che contesti la decisione ministeriale sotto il profilo tecnico scientifico, limitandosi ad affermare genericamente che i benefici che potrebbero derivare dal proposto trovato sarebbero costituiti dalla maggiore facilità nell'individuare l'identità di chi infrange la legge;

che , in particolare , il rifiuto dell'Ufficio di trasmettere la domanda all'Ufficio europeo dei brevetti è basato sulla affermazione che *“ la proposta è generica e non si concretizza in una specifica soluzione di un problema tecnico .La descrizione è*

*generica ed incompleta .Il richiedente si limita ad esporre una proposta, un'idea generica .Manca una completa ed esauriente descrizione che potrebbe rendere il trovato brevettabile ai sensi dell'art 51, comma 2, del d.lgs n.30 del 2005”;*

che ,a fronte di tale motivazione ,il ricorso si limita ad affermare che “*essendo tale strumento utilizzabile( trattasi di nuovo documento di riconoscimento funzionante con impronte digitali e microchip) soltanto attraverso il riconoscimento dei dati biometrici e rendendolo obbligatorio anche per effettuare alcune operazioni on line, renderebbe certamente la vita assai difficile a truffatori, ladri di identità e terroristi .;*

che la mancanza nel ricorso della descrizione degli aspetti tecnici relativi agli elementi costitutivi dello strumento ed alle modalità di funzionamento dello stesso rende il motivo assolutamente generico non fornendo elementi atti a contestare la valutazione dell'UIBM e non consentendo a questa Commissione alcuna valutazione in proposito ;

che il ricorso risulta pertanto inammissibile;

che non vi è luogo a procedere alla liquidazione delle spese di giudizio ;

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese

Roma 31,1,22

Il Presidente est.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 15/2/22

LA SEGRETERIA